

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.MM. 01 Aprile 1968, n.1404 e 02 Aprile 1968,n.1444;
- VISTA** la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art.13 della Legge 02 febbraio 1974, n.64;
- VISTO** l'art.3, comma 4 della legge 07 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** la Legge Regionale 30 aprile 1991, n.10 e la legge 07 agosto 1990, n.241;
- VISTA** l' art.1, comma 1 della Legge Regionale 15 maggio 1991,n.28;
- VISTO** l'art.9 della Legge Regionale 21 aprile 1995 n. 40;
- VISTO** l'art.68 della Legge Regionale n.10 del 27 Aprile 1999;
- VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n.327/01 e modificato dal D.L. n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. 02 agosto 2002, n.7, come integrato dall'art.24 della L.R. 19 maggio 2003;
- VISTO** il D.lgs.n.152/06 e s.m.i.;
- VISTO** l'art.59 della Legge Regionale 14 maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art.11, comma 41 della Legge Regionale 9 maggio 2012, n.26;
- VISTA** la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;
- VISTO** il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 14/05/2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del citato D.Lgs. 152/06;
- VISTO** il comma 5 dell'art.68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;
- VISTO** lo strumento urbanistico vigente del Comune di Siracusa, P.R.G. approvato con D.Dir.n.669 del 03/08/2007;
- VISTO** il foglio prot.n.103054 del 31/10/2013 (A.R.T.A. prot.n.23693 del 18/11/2013), con il quale il Comune di Siracusa ha trasmesso a questo Assessorato, gli atti ed elaborati relativi alla variante al vigente PRG, definita per la tutela delle coste, in adempimento alle indicazioni contenute nella deliberazione consiliare n.161/2010, ed adottata con delibera consiliare n. 118 del 04/08/2011;
- VISTO** l'ulteriore foglio prot.n.P.G. 4446 del 15/01/2014 (A.R.T.A. prot.n.980 del 16/01/2014) , con il quale il Comune di Siracusa ha trasmesso gli elaborati grafici di sintesi richiesti da questo assessorato;
- VISTA** la deliberazione n.77 del 23/04/2013 con la quale il Consiglio Comunale di Siracusa ha contro dedotto alle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante nella fase di deposito e pubblicazione ex art.3 della L.R.71/78;
- VISTO** la nota prot.n.7529 del 26/03/2015 con la quale questo Dipartimento ha proceduto alla formale contestazione ex art.1 della L.R.28/91, finalizzata all'annullamento dell'atto deliberativo n.118 del 04/08/2011 in quanto adottato: " *in assenza del prescritto parere ex*

art.13 della L.64/74 occorrente all'adozione della stessa ("Tutti i comuni, devono richiedere il parere della sezione del competente Genio Civileprima della delibera di approvazione e loro varianti), nonché della verifica di esclusione di VAS, da valutarsi a cura dell'autorità ambientale "competente", secondo le procedure ex art.12 D.lgs.152/06 e s.m.i., così come previsto dall'art.6 del medesimo D.lgs.152/06 (" la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ") e del relativo parere di V.INC.A., (in presenza di prossimi siti SIC e ZPS)";

VISTA la nota prot.45169 del 08/04/2015, (ARTA al n.9731 del 22/04/15), a firma del Dirigente del Settore Pianificazione ed edilizia Privata, Ing. Emanuele Fortunato e del Funzionario Capo Servizio, Arch.Nunzio Navarra, del Comune di Siracusa con la quale vengono formulate le proprie controdeduzioni;

VISTA la nota prot.n.15161 del 26/06/2015, con la quale questo Dipartimento, avendo rilevato dalle argomentazioni trattate in detta controdeduzione, alcune informazioni non oggetto della precedente contestazione, ha ritenuto che l'assenza della valutazione del loro contenuto, avrebbe potuto costituire carenza procedurale, pur riconfermando il contenuto della precedente prot.n.7529 del 26/03/2015, ha provveduto a formulare nuova diffida;

VISTA la nota pervenuta in data 27/04/2015, con la quale il Segretario Generale, riservandosi la trasmissione del verbale della seduta, ha comunicato che il Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 24/04/2015, ha approvato la proposta avente ad oggetto "*deduzioni ex art.1 comma 2 della L.R. n.28/91 aventi ad oggetto la nota prot.n.7529 del 26/03/2015 dell'Assessorato del Territorio ed ambiente - Dipartimento dell'urbanistica ricevuto in data 27/03/2015* ", e la successiva acquisita a questo ARTA il 04/05/2015 (prot.n.10408), con la quale è stata inviata copia della proposta dell'Ufficio n. 20 del 25/04/2015 e delle valutazioni delle Commissioni consiliari interessate, oggetto di detta controdeduzione;

RILEVATO che detti due ultimi documenti, non incidevano sul precedente provvedimento di contestazione già formalizzato anche al Consiglio comunale, ciò in ragione degli elementi trattati con il citato atto consiliare e con la proposta dell'Ufficio Tecnico comunale (n.20 del 25/04/2015), in quanto meramente indirizzati alla riconferma delle motivazioni che hanno condotto all'adozione dell'atto in argomento finalizzato alla tutela paesaggistico ambientale in assenza dei più volte citati pareri (art.13 L. 64/74 e art.12 D.lgs.152/06), si è proceduto alla predisposizione del parere di competenza di questo Dipartimento, da sottoporsi all'esame del CRU per il prescritto parere ex art.1 della l.r.28/91;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Siracusa, adottata in data 4 agosto 2011, n.118, riguardante "Adozione di variante urbanistica per la tutela delle coste in adempimento alle indicazioni contenute nella deliberazione consiliare n. 161/2010" che riguardava le seguenti aree:

- 1) T1 e T2 in zona Plemmirio-Maddalena;
- 2) T1 a nord-ovest della Traversa Sant'Agostino";
- 3) T1 e T2 in zona Arenella;
- 4) T2 in zona Ognina;
- 5) T2 in zona Punta del Corvo;
- 6) T1 e T2 in zona Pantanelli.

Sostanzialmente le destinazioni delle aree destinate a T1 e T2 venivano trasformate in zone E1 e VN con modifiche alle Norme tecniche di attuazione con modificazioni agli articoli 52, 102, 57 e 61 delle stesse NTA.

VISTA la nota prot.n.21086 del 22/09/2015 con cui il l'Unità Operativa 4.3/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio Reg.le dell'Urbanistica la proposta n.10 del 21/09/2015, formulata ai sensi dell'art.68 della L.R. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<< omississ

- Con successivo atto di diffida stragiudiziale, notificato in data 10/03/15 (ARTA prot.n.5997 del 12/03/15) la medesima Ditta Elemata Maddalena srl, ha proceduto analogamente a quanto detto sopra, anche nei confronti del nuovo dirigente generale di questo Dipartimento, peraltro appena insediatosi.

- Dalla lettura degli atti della pratica, rinvenuti in archivio, si rilevava che il procedimento era stato impropriamente archiviato, in quanto la Delibera di C.C. n.118/2011 era stata ritenuta esecutiva in assenza dell'emissione del provvedimento di questo Dipartimento, da rendersi ex comma 1° dell'art.19

della L.R.71/78, nei 270 giorni successivi alla data dell'ultima integrazione, termine che (comunque non interrotto dalla nota del Comune del 15/01/2014, prot.n.P.G.4446), sarebbe venuto a spirare il 27/07/2014 (come rilevato dall'allora dirigente del Servizio 4 al Dirigente generale prot.n.15490 del 22/7/15), seppur la medesima fosse stata adottata: A) in assenza del prescritto parere ex art.13 della L.64/74, occorrente alla sua adozione (detto articolo prevede che "Tutti i comuni, devono richiedere il parere della sezione del competente Genio Civileprima della delibera di approvazione e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle.....previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio); B) in assenza della verifica di esclusione o assoggettamento dalla VAS, da valutarsi comunque a cura dell'autorità ambientale "competente", secondo le procedure ex art.12 D.lgs.152/06 e s.m.i., così come previsto dall'art.6 del medesimo D.lgs.152/06 ("la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ") e del relativo parere di V.INC.A., trattandosi per alcune zone di prossimità a siti SIC e ZPS;

- Con provvedimento Dirigenziale prot. n. 7529 del 26/03/2015, questo Dipartimento ha provveduto a formulare apposita diffida e contestazione nei riguardi del Comune, nella considerazione che: "secondo quanto previsto dal comma 1, dell'art.1, della L.R. 28/91, entro 5 anni dalla loro adozione, [per la fattispecie (esecutività delibera) 28/10/2011, scadenza dei cinque anni, 26/10/2016], questo Assessorato può procedere all'annullamento degli atti di pianificazione divenuti definitivamente efficaci, ma viziati da elementi d'illegittimità e come tali annullabili...", e conseguentemente con il medesimo ha provveduto, "ai sensi e per gli effetti del comma 2°, dell'art.1 della L.R.n.28 del 15/05/1991 all'espressa comunicazione dell'avvio di un procedimento di annullamento dell'atto del Consiglio Comunale n. 118 del 04/08/2011," avendo rilevato che l'assenza del prescritto ed obbligatorio parere ex art.13 L.64/74 nonché della valutazione ex art.12 del Dlgs.152/06, preventivi all'adozione della variante, costituisce presupposto per procedere all'annullamento dell'atto in argomento .

- Con il medesimo provvedimento il Dipartimento evidenziava altresì l'errata interpretazione di quanto disposto dall'art.1 della L.R.28/91, in ordine alla possibilità assegnata a questo Assessorato dal comma 2 dell'art.19 della L.R.71/78 e s. m. ed i., di poter intervenire nei successivi 270 gg. dalla trasmissione dell'atto di variante, anche sulla base di quanto ha chiarito in maniera definitiva il C.G.A. con la Sentenza n.186/2014, con la quale in sede giurisdizionale, ha formulato una serie di considerazioni che chiariscono ulteriormente quanto peraltro già espresso dallo stesso Organo con i suoi pareri (vedi in particolare CGA n.1229/11 del 06/03/2012). In particolare: "- l'art.1 della l.r.28/91 che contempla espressamente il solo e specifico potere regionale di annullamento per ragioni di illegittimità di piani urbanistici e non può porsi in relazione alcuna con la procedura di portata generale prevista dall'art.19 della l.r.n.71/78, che ha come prioritaria finalità quella del controllo di merito delle scelte introdotte con gli strumenti urbanistici adottati dai comuni dell'isola, che può estrinsecarsi con la relativa modifica. La stessa ratio del comma 2 dell'art.19 è infatti rivolta ad attribuire all'Assessorato un potere valutativo per assicurare un più pregnante controllo dello strumento urbanistico già divenuto efficace (ai sensi del comma 1 dello stesso articolo), assegnando un ulteriore termine per la definitiva approvazione di competenza, fatti salvi i provvedimenti emessi dal comune, una volta efficace il piano, nelle more dell'intervento assessoriale."

- Con lo stesso (n.7529/2015), questo Dipartimento, ha infine rappresentato al Comune che sarebbe stata "comunque salva la potestà del Comune di intervenire in autotutela secondo quanto previsto dal citata art. 3 della L.R.28/91 ("le deliberazioni, se illegittime , possono essere annullate in qualsiasi tempo dal comune,.....").

- A seguito della citata contestazione (prot.n.7529 del 26/03/2015) con la quale era stato informato il Comune dell'avvio del procedimento di annullamento (ex art.1 della L.R.28/91) dell'atto deliberativo n.118/2011, lo stesso Comune ha provveduto a formulare proprie controdeduzioni con nota del 08/04/2015 a firma del Dirigente del Settore Pianificazione ed edilizia Privata, Ing. Emanuele Fortunato e del Funzionario Capo Servizio, Arch. Nunzio Navarra, nota prot.n.45169 (ARTA al n.9731 del 22/04/15).

Dalle argomentazioni trattate in detta controdeduzione, che richiamano tra l'altro da precedente nota di questo Assessorato, del cui contenuto non si aveva conoscenza in quanto non rinvenuta agli atti, sono emerse delle informazioni non rilevate con la sopracitata contestazione (prot.n.7529 del 26/03/2015) che hanno condotto a ritenere che l'assenza della valutazione del loro contenuto, in particolare di quanto oggetto della precedente di questo Dipartimento prot.n.460 del 06/07/2011, avrebbe potuto costituire carenza procedurale. Si è quindi provveduto a formulare nuova diffida con la quale, nel confermare i contenuti della precedente di questo Ufficio, si è rilevato in particolare che quanto emerge dal contenuto della risposta (prot.n.460/2011) al quesito posto dal Gruppo Consiliare del PD del Comune di Siracusa, seppur non precedentemente citata, non può ritenersi utile a superare i rilievi già mossi, in quanto fermo restando l'incidenza *ope legis* del sistema dei vincoli intervenuti ex

post e di natura paesaggistico ambientale comunque efficaci su parte delle aree oggetto della variante in argomento, ed in ragione di quanto chiarito con la successiva circolare prot. n.52120 del 05/08/2011, il procedimento di VAS va comunque assolto e non può essere superato dalle considerazioni formulate nel merito, con l'atto deliberativo in trattazione. Si è pertanto provveduto con il successivo provvedimento di questo Dipartimento n. 15161 del 26/06/2015, a contestare quanto nel merito di detta nota prot.n.460/2011 il Dirigente del Settore Pianificazione ed edilizia Privata ed il Funzionario Capo Servizio, avevano rappresentato confermando le loro controdeduzioni alla precedente diffida, evidenziando che il loro parere favorevole sull'atto adottato, era stato espresso facendo proprie le motivazioni formulate dal Consiglio Comunale e riportate nell'atto n.118/2011, con particolare riferimento alla sua adozione, appunto avvenuta in assenza del parere ex art.13 della L.64/74 e della VAS ex art.12 del D.lgs.152/06. Motivazioni che muovevano come sopra rilevato dalla citata nota di questo ARTA n.460 del 6/7/2011, con la quale il D.R.A. si sarebbe espresso per “ *la non necessità dell'avvio della procedura di VAS*”, sulla base di quanto affermato con detta nota, con la quale il Dirigente *pro tempore* di questo Dipartimento, nel riscontrare la specifica richiesta formulata dal Dirigente *pro tempore* del Dipartimento Ambiente, sulla base del quesito formulato dal Gruppo parlamentare del PD di Siracusa, ha così rappresentato: “ *.... non si esime di rilevare, nell'ambito delle competenze istituzionali proprie, che*”. Al punto 1.2.6, la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 200/09, vigente al momento dell'adozione dell'atto deliberativo in argomento, così recita: “ *sono escluse dalla procedura di VAS le varianti agli strumenti urbanistici generali relative alle norme tecniche di attuazione ed ai regolamenti edilizi comunali che non comportano un aumento di carico urbanistico*”.

- Nel merito di quest'ultima controdeduzione, è stato rilevato con la nuova contestazione che il contenuto completo della stessa delibera di Giunta di Governo (n. 200/09), in parte richiamato nell'atto deliberativo ed in particolare nel parere espresso dalla 1^ Commissione Consiliare, non può che essere letto nella sua interezza, e come tale non può far venir meno la contestazione formulata con la nota in premessa. Ciò in quanto:

1) Il disposto della citata delibera di Giunta di governo n. 200/09 (oggi modificata in senso più restrittivo con il DPRS n.23/14), non può sostituire quanto disposto con la norma di legge che limita i casi di esclusione dal procedimento, indicando comunque nell'Autorità Competente l'unico organo deputato allo scopo, tant'è che lo stesso Dirigente generale *pro tempore* di questo Dipartimento, con successiva direttiva prot. n. 52120 del 05/08/2011, a meno di un mese dalla nota citata dal Comune e sicuramente prima della trasmissione della delibera in oggetto (avvenuta nel novembre 2013), ebbe a chiarire gli obblighi discendenti dal D.lgs.152/06, comunque applicabile in Sicilia, che prevede l'espressione della dovuta valutazione o esclusione da parte di una “*Autorità competente*”, per la Regione Sicilia allora il Dipartimento Ambiente Serv.1 Vas-Via, che si esprime sulla scorta di un rapporto preliminare. Non poteva (in quanto *contra legem*) infatti procedersi ad una diretta esclusione formulata autonomamente dal Comune, quest'ultimo “*Autorità Procedente*” (e non invece Autorità Competente) per la fattispecie della variante in argomento. Dei contenuti di detta circolare il Comune di Siracusa non ha tenuto conto ;

2) L'art.6 comma 3, del citato D.lgs.152/06, individua nella “*Autorità competente*”, questo Assessorato quale Organo che deve valutare se il piano o programma proposto ha un impatto sull'ambiente e non “*l'Autorità procedente*”, che nella fattispecie è anche l'Organo che ha redatto l'oggetto della valutazione, cioè la variante al PRG stessa;

3) Con il D.P.R.S. n. 23/2014 è stata sostituita la delibera n. 200/09 e l'intera procedura è stata reindirizzata al contenuto letterale della Norma, eliminando le parti sopra riportate che avevano precedentemente indotto a delle autonome ed errate interpretazioni;

4) sul procedimento, si era espresso, in quanto investito con una specifica richiesta del Comune, anche il Dirigente *pro tempore* del Serv.1 Vas-Via del DRA, competente in materia, che con propria nota 51829 del 04/08/2011 aveva chiarito i motivi per cui la proposta in argomento doveva essere assoggettata a preventiva valutazione ex comma 3, art.10 del citato .

Sin qui le motivazioni procedurali e le gravi assenze di documenti che esprimano i pareri obbligatori per legge e che il Comune di Siracusa, lungi dal voler sanare, ha invece sempre contestato invocando quindi una autonomia che la legge non consente e che questo Dipartimento ha dovuto e deve, per dovere e competenza istituzionale, necessariamente censurare.

Ma v'è di più. Sul piano dello stravolgimento del vigente PRG nella sua essenza di strumento di pianificazione e di programmazione dello sviluppo del territorio questo Dipartimento deve necessariamente intervenire. Infatti, nell'ultima nota dello stesso sopra citata così si prosegue:

7) la variante in argomento non può essere considerata di mera tutela in quanto incide sulla destinazione d'uso dei suoli, modificandola sostanzialmente e non soltanto nella zona oggi oggetto del procedimento di creazione della riserva (NB la già citata Contrada Murro di Porco – Penisola della Maddalena), in vero non ancora definita, cioè senza formulare alcuna giustificazione anche sotto il

profilo della pianificazione urbanistica generale incidendo notevolmente sulla zonizzazione, utile a consentire una più adeguata valutazione dell'interesse pubblico, in ragione dell'interesse privato, derivante dalla destinazione d'uso del suolo già esistente all'atto di approvazione del PRG nel 2007, riconfermata con detto piano approvato ed oggetto delle direttive al nuovo PRG in fase di redazione, se non quella della sia pur condivisibile tutela ambientale, comunque ancor oggi garantita dal citato decreto del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato, ambedue interessi comunque tutelati dalla Costituzione Italiana agli artt. 9 e 42 e dalla Comunità Europea.

8) La variante al PRG introdotta con la Delibera 118/2011 incide quindi pesantemente sulle potenzialità edificatorie programmate relativamente al PRG vigente. Ancorché le valutazioni discrezionali siano riservate all'Amministrazione comunale e concernenti la pianificazione urbanistica generale, l'Amministrazione ha comunque il preciso dovere istituzionale di dar luogo ad una espansione edilizia improntata su modelli strutturalmente adeguati a consentire lo sviluppo economico e sociale anche con specifico riferimento alla domanda edilizia. Quindi la scelta di alta discrezionalità amministrativa può ritenersi valida solo se essa salvaguardi gli equilibri di programmazione esistenti nell'intero ambito territoriale comunale. Ciò anche al fine di evitare che scelte estemporanee e unidirezionali possano recare pregiudizi alla qualità della vita della città intesa "latu sensu". La variante urbanistiche relativa alla tipizzazioni delle aree deve infatti avere riguardo di tutti gli interessi sia pubblici che privati comprendendone questi ultimi anche quelli di coloro, pur non possedendo aree, hanno comunque diritto a vivere in un civile ed attrezzato contesto urbano la cui pianificazione tenga conto delle vocazioni economiche della città.

9) Per le considerazioni già riportate e per il fatto che le aree interessate dalla deliberazione citata sono ben sei ed interessano vaste aree costiere risulta necessario l'inserimento della variazione di ogni singola area nell'ambito dell'esistente disciplina generale del territorio comunale in coerenza con le scelte pianificatrici generali e con l'assetto di fatto del territorio nel suo complesso, con esatta previsione delle necessarie contestuali compensazioni in termini di possibilità edificatorie.

In data 27/04/2015, è nel frattempo pervenuta una nuova nota del Comune con la quale il Segretario Generale, riservandosi la trasmissione del verbale della seduta, ha comunicato che il Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 24/04/2015 ha approvato la proposta avente ad oggetto *"deduzioni ex art.1 comma 2 della L.R. n.28/91 aventi ad oggetto la nota prot.n.7529 del 26/03/2015 dell'Assessorato del Territorio ed ambiente - Dipartimento dell'urbanistica ricevuto in data 27/03/2015 "*. Con successiva nota, acquisita a questo ARTA il 04/05/2015 (prot.n.10408), è stata inviata copia della proposta dell'Ufficio n. 20 del 25/04/2015 e delle valutazioni delle Commissioni consiliari interessate, oggetto delle controdeduzioni.

Nel merito di questi due ultimi documenti, questo Dipartimento ha ritenuto gli stessi, seppur proposti e valutabili all'interno del procedimento, non incidenti sul precedente provvedimento di contestazione già formalizzato anche al Consiglio comunale, in ragione degli elementi trattati con il citato atto consiliare e con la proposta dell'Ufficio Tecnico comunale (n.20 del 25/04/2015), tutti meramente indirizzati alla riconferma delle motivazioni che hanno condotto all'adozione dell'atto in argomento finalizzato alla tutela paesaggistico ambientale in assenza dei più volte citati pareri (art.13 L. 64/74 e art.12 D.lgs.152/06).

Atti, questi ultimi, già valutati da questo ufficio e che avevano condotto alla formulazione del nuovo provvedimento proprio in ragione degli elementi non valutati nel primo atto del Marzo 2015, ed oggetto della Dirigenziale n.15161 del 26/06/2015 con la quale questo Dipartimento ha formulato nuove contestazioni.

In ultimo si deve evidenziare che questo Dipartimento ha ritenuto utile rilevare che quanto richiamato sul procedimento, con la nota di riscontro alla diffida del 26/03/2015, dal Dirigente del Settore Pianificazione ed edilizia Privata del Comune a supporto delle proprie controdeduzioni in merito al *"termine ragionevole per l'esercizio del potere di annullamento abbondantemente decorso"* ove lo stesso afferma che *"sono decorsi ben 4 anni dall'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale"* è pienamente censurabile. Quanto affermato è infatti da ritenersi comunque fuorviante e strumentale in quando lo stesso Comune ha trasmesso detto atto, adottato nel 2011, per la necessaria e dovuta approvazione di questo Assessorato, ben oltre il termine ordinario previsto dall'art.3 della L.R.n.71/78. Tale atto consiliare è stato infatti trasmesso solo in data 30/10/2013 cioè a distanza di ben oltre due anni dalla sua adozione, non consentendo quindi il dovuto tempestivo esame, che avrebbe condotto alla formulazione delle dovute valutazioni in termini più celeri. In linea generale, dette affermazioni conducono a ritenere che lo stesso funzionario comunale le abbia formulate nell'assenza di una chiara visione della normativa Regionale. Questa infatti, nel merito dell'annullamento degli atti comunali, prevede all'art.1 della L.R. 28/91, in premessa citata, cinque anni dalla loro adozione, e all'art.53 della L.r.71/78, 10 anni dalla loro adozione.

Infine si rileva che, a seguito di detta nuova contestazione, sono pervenuti gli atti di controdeduzione, sia da parte del Comune (prot.n.90235 del 6/7/15 ARTA prot.n.16691 del 16/7/15), che rimarca sostanzialmente le motivazioni poste a supporto della diffida in premessa citata e legate ai

provvedimenti di vincolo ambientale ne frattempo emessi dalle competenti Amministrazioni, sia da parte della Società Elemata Maddalena srl (ARTA prot.n.15948 del 07/07/2015), che nelle sue considerazioni sul procedimento avviato da questo Dipartimento ha proposto ulteriori osservazioni soffermandosi sull'applicabilità della VAS per tutti i *Piani e Programmi* che afferiscono all'uso dei suoli, alla D.C.C.N.118/11 in argomento, quale atto di pianificazione territoriale connesso alla destinazione dei suoli, " *potendosi ritenere semmai esenti soltanto i sovraordinati piani paesistici, che riguardano il fenomeno giuridico assolutamente diverso del paesaggio* " .

Si aggiunge per completezza che, nell'ambito del medesimo procedimento, è giunta anche richiesta di accesso agli atti avanzata dalla Società Italia Turismo spa che, venuta a conoscenza del procedimento, ha rilevato il proprio interesse allo stesso, essendo proprietaria di un appezzamento di terreno sito in altra zona, in località Arenella.

Riguardo alla fattispecie relativa località "Capo Murro di Porco – Penisola della Maddalena" è anche stato emanato il D.A.n.341/GAB del 17/07/2015, con il quale l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha provveduto, a seguito delle valutazioni formulate sia dal CRPPN sia dalla Commissione di merito dell'Assemblea Regionale Siciliana (IV Commissione ARS – Territorio e Ambiente), ad emettere ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della L.r.98/81 e s.m.i., Decreto Assessoriale di introduzione della Riserva Naturale Orientata "Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena" nel "Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali" di cui all'art. 5 della L.r. 98/81 e s.m.i.

Ciò posto, non potendo che confermare quanto in premessa già esposto in merito alla incidenza *ope legis* del sistema dei vincoli di natura paesaggistico ambientale comunque efficaci sull'area della variante in argomento, si propone il presente parere ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della l.r.28/94, al fine di consentire a codesto Consesso l'emissione delle prescritte valutazioni, ritenendo la variante adottata con la delibera del Consiglio comunale n.118 del 04/08/2011 viziata da profili d'illegittimità, non essendo stati superati i rilievi di carattere urbanistico nonché le contestazioni procedurali, che il Comune di Siracusa avrebbe ben potuto sanare riconducendo l'iter procedurale al rispetto delle norme vigenti, peraltro precedentemente abbondantemente richiamate, e che hanno condotto a ritenere l'atto di adozione della variante urbanistica in argomento profondamente viziato da profili di illegittimità, per l'assenza dei prescritti pareri propedeutici ed obbligatori. Così come, seppur non espressamente oggetto del presente parere, ma parimenti profondamente viziata da assoluta assenza di adeguate motivazioni di carattere urbanistico a supporto della stessa Delibera in oggetto, ad esclusione di quelle generiche di tipo paesaggistico ambientale, comunque efficaci a sostenere la tutela richiesta anche prescindendo da quella che una destinazione urbanistica dell'area interessata può costituire. >>

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica, reso con il voto n.233 del 30/09/2015 che di seguito parzialmente si trascrive:

<<Omissis

CONSIDERATO che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di poter condividere il parere dell'Ufficio, che è pertanto parte integrante del presente voto; per quanto sopra il Consiglio esprime PARERE la variante al vigente PRG del Comune di Siracusa adottata dal Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti degli artt.3 e 4 della L.R.n.71/78, con l'atto n.118 del 04/08/2011, sia da annullare per le motivazioni su esposte. >>;

RITENUTO di poter condividere il superiore parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n.233 del 30/09/2015 assunto in riferimento al parere n.10 del 21/09/2015 dell'U.O.4.3 del Servizio 4/DRU;

RITENUTO che sono stati pienamente assolti gli obblighi relativi al principio del giusto provvedimento nonché del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, ancorchè autoritativo, di cui alla Legge n.241/90 ed alla L.R.10/1991, nonché pienamente rispettati i principi di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed, ancora , i principi di cui al comma 1° dell'art.1 della L.R.10/1991;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 1991,n.28, in conformità a quanto espresso nel parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica n.233 del 30/09/2015 e nel condiviso parere dell'Ufficio n.10 del 21/09/2015, la delibera n.118 del 04/08/2011, con la quale è stata adottata dal Consiglio Comunale, la variante al vigente PRG del Comune di Siracusa, ai sensi e per gli effetti degli artt.3 e 4 della L.R.n.71/78, è annullata in quanto " viziata da profili d'illegittimità, non essendo stati

superati i rilievi di carattere urbanistico nonché le contestazioni procedurali, che il Comune di Siracusa avrebbe ben potuto sanare riconducendo l'iter procedurale al rispetto delle norme vigenti, peraltro precedentemente abbondantemente richiamate, e che hanno condotto a ritenere l'atto di adozione della variante urbanistica in argomento profondamente viziato da profili di illegittimità, per l'assenza dei prescritti pareri propedeutici ed obbligatori. Così come, seppur non espressamente oggetto del presente parere, ma parimenti profondamente viziata da assoluta assenza di adeguate motivazioni di carattere urbanistico a supporto della stessa Delibera in oggetto, ad esclusione di quelle generiche di tipo paesaggistico ambientale, comunque efficaci a sostenere la tutela richiesta anche prescindendo da quella che una destinazione urbanistica dell'area interessata può costituire”;

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere n.10 del 21/09/2015 reso dall'U.O.4.3/D.R.U;
2. Parere C.R.U. reso con il voto n.233 del 30/09/2015 ;
3. Deliberazione di Consiglio Comunale n.118 del 04/08/2011;

ART.3) Ai sensi del comma 5 dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dell'art.98 della L.R. 15 maggio 2015, n.9, il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Urbanistica;

ART.4) Il presente decreto, con gli elaborati ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito Web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio On line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART.5) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART.6) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dalla data della sua pubblicazione, dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo,

15/10/2015

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Giglione)
firmato